

Da: acsiciclismofc@libero.it  
Oggetto: Fwd: Newsletter Fiscale ACSI n. 6 mese di Giugno 2020  
Data: 18 giugno 2020 23:48  
A: gigimac56@gmail.com

A

Gigi pubblicare.

Pironi

Newsletter Fiscale ACSI n. 6 mese di Giugno 2020----- Messaggio originale -----  
Da: ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero <info@acsi.it>  
A: acsiciclismofc@libero.it  
Data: 17 giugno 2020 alle 10.38  
Oggetto: Newsletter Fiscale ACSI n. 6 mese di Giugno 2020

**FORM@INFORMA**  
**Srls Unipersonale**  
Società professionale Lapet di cui alla  
Legge n.4/2013 n. iscrizione 10806058  
formainforma@acsi.it

# Newsletter



**N. 6**  
**Giugno**  
**2020**

## In questo numero:

1. **DPCM 11 giugno 2020**
2. **Articolo n. 72 – DL Rilancio**
3. **Finanziamento a fondo perduto per ASD e SSD**
4. **Adempimenti mese di Giugno**

### 1. DPCM 11 giugno 2020

#### ***Art. 1, DPCM 11 giugno 2020 – Sintesi delle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale***

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

**c)** è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

**d)** è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

**e)** a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;

**f)** l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;

**g)** a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;

**h)** le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

**z)** le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;





## 2. Articolo n. 72 – DL Rilancio

### ***Bonus centri estivi***

L'art. 72 del dl Rilancio ha introdotto la possibilità, per una parte o anche per tutto l'importo complessivamente spettante dei bonus (al netto di quanto già utilizzato mediante libretto famiglia), di destinare una somma - che verrà accreditata direttamente al richiedente - per l'iscrizione ai centri estivi.

Con il messaggio 2350 del 5 giugno, l'INPS ha diramato le istruzioni per usufruire del bonus per la frequenza dei centri estivi.

Il decreto-legge n. 34/2020 conferma la platea dei soggetti potenzialmente ammissibili ai bonus per servizi di baby-sitting e centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia, che possono spettare alle seguenti categorie di lavoratori, genitori di figli di età non superiore a 12 anni:

- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- autonomi iscritti all'INPS;
- autonomi iscritti alle casse professionali.

Per tali soggetti, i bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ovvero in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l'infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020 (ad esempio, in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare). Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori, che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l'importo fino ad un massimo di 600 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda, potrà essere erogato l'importo residuo.

Nel medesimo periodo dal 5 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020, i bonus per i servizi indicati spettano altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico COVID, appartenenti alle seguenti categorie:

- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.

In via ulteriore, i bonus spettano anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per poter ottenere il Bonus, si dovrà presentare la domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l'infanzia, disponibile nella homepage del sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS. Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l'iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l'iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l'importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);
- Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all'atto della domanda dal richiedente.

A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.



### 3. Finanziamento a fondo perduto per ASD e SSD

## ***Disposizioni in tema di impianti sportivi***

Al fine di assicurare un ulteriore sostegno all'attività sportiva di base, l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche dei finanziamenti a fondo perduto da attribuire secondo i criteri e le modalità di seguito elencate.

La copertura dei fondi da assegnare ai beneficiari è tratta delle seguenti fonti di finanziamento:

- 1) 10.086.409,00 a carico del Fondo istituito ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87;
- 2) 40.000.000,00 di euro a carico del Fondo istituito ai sensi dell'art. 217 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

La presentazione delle istanze di pagamento avverrà esclusivamente attraverso l'utilizzo di una piattaforma WEB appositamente realizzata dall'Ufficio per lo Sport e raggiungibile all'indirizzo [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it) nel rispetto dei tempi e dei criteri di seguito specificati:

### **PRIMA SESSIONE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

La prima finestra utile per la presentazione di istanze di accesso al fondo sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 21 giugno 2020.

Potranno accedere alla prima sessione di presentazione delle istanze le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche che alla data di presentazione dell'istanza siano in possesso dei seguenti pre-requisiti **OBBLIGATORI**.

### **PRE-REQUISITI PRIMA SESSIONE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

1. Essere iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 23 febbraio 2020
2. Essere titolare di uno o più contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate.
3. Svolgere all'interno dell'immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività riconosciute dal CONI o dal CIP.
4. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche richieste dal comune ove ha sede l'impianto oggetto della domanda.
5. Utilizzare **PREVALENTEMENTE** per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche indicate ai punti precedenti gli spazi degli immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio.
6. Aver corrisposto i canoni di locazione **SCADENTI** fino alla data del 31 dicembre 2019.

### **ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE:**

Nel corso della presentazione della domanda, verranno richieste le seguenti ulteriori informazioni che forniranno elementi utili per la determinazione dell'importo da corrispondere a ciascun richiedente<sup>1</sup>. Le dichiarazioni di seguito richieste saranno presentate in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000, e saranno oggetto di verifica/controllo da parte delle Federazioni e/o Enti di affiliazione, nonché tramite controlli a campione effettuabili dall'Ufficio. I dati saranno successivamente messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per gli ulteriori riscontri necessari.

- A.** Avere, o meno, intenzione di usufruire del credito di imposta del 60% previsto dall'art. 28 del D.L. n.34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio);
- B.** Avere, o meno, usufruito della riduzione dei canoni di locazione per i mesi da marzo a maggio 2020 prevista dall'art. 216, co. 3 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio);
- C.** Avere, o meno, ricevuto dagli organismi a cui è affiliata (FSN, DSA, EPS) contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19;
- D.** Avere, o meno, ottenuto o richiesto, l'attribuzione di altro contributo da Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi, per il sostegno alla locazione degli immobili oggetto della presente domanda.

**Alla domanda dovranno essere allegati:**

1. Copia di un documento d'identità del soggetto richiedente in corso di validità.

**SECONDA SESSIONE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

La seconda finestra per la presentazione di istanze di accesso al fondo perduto sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020. Potranno accedere alla seconda sessione di presentazione delle istanze le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche che alla data di presentazione dell'istanza siano in possesso dei seguenti pre-requisiti OBBLIGATORI.

**PRE-REQUISITI SECONDA SESSIONE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**


Nel corso della presentazione della domanda, verranno richieste le seguenti informazioni che forniranno elementi utili per determinare l'ammissibilità al contributo. Le dichiarazioni di seguito richieste saranno presentate in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000 e saranno oggetto di verifica/controllo da parte delle Federazioni e/o Enti di affiliazione, nonché tramite controlli a campione effettuabili dall'Ufficio. I dati saranno successivamente messi a disposizioni dell'Agenzia delle Entrate per gli ulteriori riscontri necessari e/o previsti.

1. Non essere titolari di un contratto di locazione e non aver partecipato alla prima sessione di presentazione delle domande relative alla presente disposizione.
2. Essere affiliate a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).
3. Svolgere un'attività sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP.
4. Essere regolarmente iscritta nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data del 23 febbraio 2020.
5. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune di appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate.
6. Possedere alla data del 23 febbraio 2020 un numero di tesserati (distinguendo tra soggetti normodotati e diversamente abili) pari ad almeno a n. 50 (cinquanta).
7. Avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affiliati riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD.
8. Non aver ricevuto contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19 dagli organismi cui è affiliata (FSN, DSA, EPS).
9. Non aver ottenuto l'attribuzione di altro contributo da Enti Pubblici (Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi.

**Alla domanda dovranno essere allegati:**

1. Dichiarazione Organismo o Organismi affiliati circa l'attività sportiva, didattica e formativa svolta dalla ASD/SSD e il numero di tesserati svolgenti tali attività (Nel caso in cui la stagione sportiva non sia iniziata a causa dello STOP imposto dall'emergenza sanitaria, si dovranno indicare i dati relativi alla stagione 2019).
2. Copia di un documento d'identità del soggetto richiedente in corso di validità (Solo in caso di domande non sottoscritte con firma digitale).





Programma per la gestione contabile e amministrativa della tua Associazione fruibile dal web. [Leggi tutto](#)

# NISSAN

Risparmia sull'acquisto della tua auto. [Leggi tutto](#)

## 4. Adempimenti mese di Giugno

### 15 Giugno

- annotazione dei corrispettivi e dei proventi del mese precedente, da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, nel prospetto approvato con D.M. 11/02/1997.

### 16 Giugno

- versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente;

**\*Gli ulteriori adempimenti del mese di giugno 2020, sono sospesi a causa dell'emergenza da COVID-19, come indicato nel Decreto Rilancio, pubblicato in G.U. Martedì, 19 Maggio 2020.**



**ACSI SALUS**  
*il primo modello in Italia di tutela della salute per lo sportivo*

Primo modello in Italia di tutela della salute. Una convenzione completa e innovativa che tiene conto delle tue esigenze. [Leggi tutto](#)



Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero  
Via Montecatini, 5 - 00186 Roma  
tel. 06 6990498 - 06 6796389 fax. 06 6794632

*Copyright © 2017 - 2018  
All rights reserved.*



Facebook



ACSI

[Clicca qui se non vuoi più ricevere la Newsletter ACSI](#)